



Bruxelles, 16 settembre 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato
21 marzo 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI CONTROLLI DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI A DUPLICE USO

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza³.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempra, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁴, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi che commerciano prodotti a duplice uso in particolare di:

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁴ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

- prendere atto che, dopo la fine del periodo di transizione, le spedizioni dall'UE verso il Regno Unito dei prodotti a duplice uso elencati dal regolamento (CE) n. 428/2009 saranno soggette a un obbligo di autorizzazione a norma del medesimo regolamento;
- non contare più sulle autorizzazioni del Regno Unito per le spedizioni dall'UE verso un paese terzo;
- non contare più, dopo la fine del periodo di transizione, sulle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente di uno Stato membro per esportare prodotti situati nel Regno Unito verso un altro paese terzo; e
- rivolgersi all'autorità abilitata al rilascio delle autorizzazioni del proprio paese⁵ per ulteriori informazioni su come gestire i pertinenti scenari di esportazione dal territorio doganale dell'Unione al Regno Unito che si apriranno dopo la fine del periodo di transizione.

N.B.

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali sulle procedure doganali;
- altri controlli delle esportazioni non associati al duplice uso.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁶.

Si richiama inoltre l'attenzione sull'avviso più generico sui divieti e le restrizioni, in particolare le licenze di importazione/esportazione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito⁷ il regolamento (CE) n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso⁸. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

⁵ L'elenco delle autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di esportazione nell'UE è disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>.

⁶ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it.

⁷ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (CE) n. 428/2009, cfr. la parte C del presente avviso.

⁸ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

1. ESPORTAZIONI DI PRODOTTI A DUPLICE USO VERSO IL REGNO UNITO

Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede il controllo dell'esportazione, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Al termine del periodo di transizione, i controlli previsti dal regolamento (CE) n. 428/2009 si applicheranno alle esportazioni verso il Regno Unito.

2. AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE RILASCIATE DAL REGNO UNITO A NORMA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 428/2009

Dopo la fine del periodo di transizione, le autorizzazioni di esportazione rilasciate dal Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 non saranno più valide per le esportazioni di prodotti a duplice uso dall'Unione verso paesi terzi. Per tali esportazioni sarà infatti necessaria un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente di uno degli Stati membri dell'Unione, conformemente all'articolo 9 del regolamento.

3. AUTORIZZAZIONI DI TRASFERIMENTO INTRAUNIONALE VERSO IL REGNO UNITO RILASCIATE PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

A norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 428/2009, alcuni prodotti a duplice uso particolarmente sensibili, elencati nell'allegato IV del regolamento, sono soggetti a controlli sui trasferimenti intraunionali. Dopo la fine del periodo di transizione, quelli che in precedenza erano trasferimenti dall'UE verso il Regno Unito di prodotti ex allegato IV costituiranno esportazioni soggette ad autorizzazione secondo le modalità e le condizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.

Le autorizzazioni di trasferimento intraunionale rilasciate dall'autorità competente di uno Stato membro dell'UE per trasferimenti verso il Regno Unito prima della fine del periodo di transizione diventeranno invece autorizzazioni valide di esportazione verso il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione e fino alla scadenza della loro validità.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE

1. CIRCOLAZIONE IN CORSO DI PRODOTTI A DUPLICE USO

A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'accordo di recesso e condizioni ivi stabilite, la circolazione di merci in corso alla fine del periodo di transizione è considerata circolazione all'interno dell'Unione ai fini dei requisiti in materia di licenze di importazione e di esportazione previsti dal diritto dell'Unione.

Esempio: un prodotto a duplice uso, la cui circolazione è in corso tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione, può ancora entrare nell'UE o nel Regno Unito in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009 applicabili ai trasferimenti.

2. MATERIE FISSILI SPECIALI (ARTICOLO 86 DEL TRATTATO EURATOM) PRESENTI NEL TERRITORIO DEL REGNO UNITO ALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

A norma dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, dell'accordo di recesso, le materie fissili speciali (di proprietà della Comunità conformemente all'articolo 86 del trattato Euratom) presenti nel territorio del Regno Unito alla fine del periodo di transizione diventano proprietà delle persone o delle imprese che su di esse avevano il più ampio diritto di utilizzazione e di consumo alla fine del periodo di transizione⁹.

Conformemente all'articolo 83, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo di recesso, qualora detto diritto appartenga a uno Stato membro o a persone o imprese stabilite in uno Stato membro, l'esportazione di tali materie verso un paese terzo deve essere autorizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")¹⁰. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione¹¹.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili all'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro in relazione ad alcune normative¹².

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 428/2009 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹³.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- le spedizioni di prodotti a duplice uso dall'UE in Irlanda del Nord e viceversa costituiscono trasferimenti intraunionali ai fini del regolamento (CE) n. 428/2009;
- le spedizioni di prodotti a duplice uso dall'Irlanda del Nord verso un paese terzo o la Gran Bretagna costituiscono esportazioni ai fini del regolamento (CE) n.

⁹ La nozione di "proprietà" di cui all'articolo 86 del trattato Euratom non va confusa con quella del diritto civile (proprietà "sui generis" di Euratom delle materie fissili speciali nella Comunità Euratom).

¹⁰ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

¹¹ Articolo 18 del protocollo.

¹² Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

¹³ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 47 dell'allegato 2 del protocollo.

428/2009. In questo caso l'autorità designata del Regno Unito deve fungere da autorità competente ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 428/2009¹⁴.

Il protocollo esclude che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione¹⁵;
- invocare il reciproco riconoscimento delle valutazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord¹⁶.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- per le spedizioni di prodotti a duplice uso da uno Stato membro verso un paese terzo non possono essere addotte le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma del regolamento (CE) n. 428/2009.

Il sito web della Commissione (<http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/>) riporta informazioni generali sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Commercio

¹⁴ L'obbligo di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 discende dagli obblighi internazionali dell'Unione (gruppo Australia del 1985; intesa di Wassenaar del 1996 per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso; gruppo dei fornitori nucleari del 1974; regime di non proliferazione nel settore missilistico del 1987; convenzione sulle armi biologiche del 1972; convenzione sulle armi chimiche del 1993; trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1968). Cfr. l'articolo 6, paragrafo 1, del protocollo IE/NI.

¹⁵ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

¹⁶ Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.